



COMUNE DI PULA
Città Metropolitana di Cagliari
Corso Vittorio Emanuele, 28 – 09010 Pula
TEL- 07092440278/270
servizipersona.comune.pula@pec.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CIG ZC628B4FFF
Rfq_337906

PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPECIALISTICO DI
ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE/ANIMAZIONE A FAVORE DI DISABILI ADULTI PER TRE ANNUALITA'
(2019/2020/2021), PERIODO ESTIVO, PER COMPLESSIVE 24 SETTIMANE, TRAMITE GESTIONE TELEMATICA
SU PIATTAFORMA SARDEGNACAT.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E DESTINATARI

L'appalto ha per oggetto la gestione di uno specifico servizio che organizza attività socializzanti, educative e di aggregazione, al mare per circa n° 8 settimane nel periodo estivo (indicativamente dal 08 luglio al 06 settembre, con esclusione della settimana di ferragosto), per circa n° 20 disabili adulti residenti nel Comune di Pula per n° 3 estati (2019-2020-2021). Il servizio pertanto non è continuativo, trattandosi di mesi due di servizio spiaggia day e di socializzazione per ogni annualità, per n° 3 anni, per complessive n° 24 settimane.

Alla scadenza del contratto il rapporto è sciolto di diritto.

ART. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di animazione/socializzazione spiaggia day per disabili adulti dovrà essere svolto nelle spiagge di Nora a Pula, in uno stabilimento balneare idoneo ed attrezzato con i servizi per accogliere persone con disabilità.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata del contratto è stabilita nel seguente modo:

- estate 2019, mesi di luglio, agosto, settembre (con esclusione della settimana di ferragosto): n° 8 settimane complessive, a decorrere dall'avvio del servizio.

Le attività di spiaggia day dovranno essere articolate per n° 3 mattine alla settimana (lunedì/mercoledì/venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

- estate 2020, mesi di luglio, agosto, settembre (con esclusione della settimana di ferragosto): n° 8 settimane complessive, a decorrere dall'avvio del servizio.

Le attività di spiaggia day dovranno essere articolate per n° 3 mattine alla settimana (lunedì/mercoledì/venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

- estate 2021, mesi di luglio, agosto, settembre con esclusione della settimana di ferragosto): n° 8 settimane complessive, a decorrere dall'avvio del servizio.

Le attività di spiaggia day dovranno essere articolate per n° 3 mattine alla settimana (lunedì/mercoledì/venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

ART. 4 - FINALITÀ E DESTINATARI

Il servizio di animazione estiva- spiaggia day- è rivolto a max n° 20 disabili adulti, residenti nel Comune di Pula.

Le finalità sociali e ludiche previste dal servizio costituiscono parte integrante e fondamentale dei progetti di cura e di riabilitazione del cittadino disabile. Le suddette attività hanno la finalità di promuovere:

- Relax e divertimento;
- Sviluppare forme di aggregazione;

- Favorire l'acquisizione di autonomie personali e lo sviluppo di capacità relazionali;
- Contrastare l'isolamento sociale;
- Favorire l'autonomia individuale;
- Consentire l'accrescimento della fiducia in se stessi e dell'autostima

Il servizio dovrà essere svolto con personale specializzato con esperienza specifica in attività educative e socializzanti per persone adulte con disabilità.

ART. 5 - FIGURE PROFESSIONALI/ MONTE ORE RICHIESTO PER CIASCUNA STAGIONE ESTIVA (2019/2020/2021)

Le Ditte partecipanti dovranno avvalersi delle seguenti figure professionali per ciascuna stagione estiva:

- °2 Educatori Professionali. Inquadramento contratto collettivo cooperative del settore socio-sanitario cat. D2: Diploma di laurea in scienze dell'educazione, pedagogia con esperienza professionale di almeno due anni nel settore della disabilità fisica e mentale adulti.
- N° 1 bagnino per attività al mare con brevetto. Inquadramento contratto collettivo cooperative del settore socio-sanitario cat. A2

- Educatori Professionali: € 21,35 + I.V.A. Costi per i servizi prestati in orario feriale e diurno, con un monte ore presunto per ogni stagione estiva pari a n. 220 ore complessive (circa 4,5 ore * 3volte alla settimana * 8 settimane).
- Bagnino: € 16,75 + IVA. Costi per i servizi prestati in orario feriale e diurno, con un monte ore presunto per ogni stagione estiva pari a n. 110 ore complessive (circa 4,5 ore * 3volte alla settimana * 8 settimane).

I monte ore sopra indicati sono da considerarsi **puramente indicativi** e possono subire delle variazioni sulla base delle esigenze che possono emergere nel periodo di affidamento del Servizio.

Resta inteso che il Comune non ha l'obbligo di effettuare, nel periodo contrattuale, tutte le ore sopra indicate e nulla potrà essere preteso, in tal senso, dalla Ditta aggiudicataria.

Il Comune liquiderà esclusivamente le ore autorizzate dal Servizio Sociale, rese e documentate dalla Ditta.

I curricula degli operatori richiesti devono essere presentati obbligatoriamente dalla Ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto.

I prezzi sono comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario per la gestione e l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, del servizio dato in appalto e, da svolgersi secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e, nel progetto presentato in sede di gara.

L'aggiudicataria si obbliga a impiegare, per l'espletamento del servizio, personale assunto, secondo le disposizioni di legge, e a retribuirlo in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli assicurativi e similari, al rispetto del D. Lgs. 81/2008.

Gli operatori impiegati dall'aggiudicatario avranno rapporti di lavoro esclusivamente con l'appaltatrice stessa che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei CCNL di categoria e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con la Stazione Appaltante, restando quindi ad esclusivo carico

dell'aggiudicatario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

L'Aggiudicatario è tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi ritenuti competenti.

L'aggiudicatario è tenuto all'integrale applicazione dell'art. 37 lett. B) del CCNL delle cooperative sociali (riassorbimento del personale) e l'art.50 del D. Lgs. n° 50/2016 (clausole sociali).

L'aggiudicatario s'impegna inoltre a:

- prevenire e contrastare il fenomeno del turn over;
- garantire la supervisione e la formazione nonché l'aggiornamento del personale;

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di indicare all'aggiudicatario, gli operatori che a suo giudizio non risultassero idonei allo svolgimento del servizio e, a definire, in accordo con essa, le modalità del loro avvicendamento.

Non sono ammessi operatori che non siano in possesso dei titoli richiesti.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Ufficio Servizio Sociale del Comune, prima della stipula del contratto, l'elenco nominativo del personale del quale si avvarrà per l'espletamento del servizio, allegando:

- Titolo di studio;
- Titolo professionale;
- Curriculum Vitae;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario variazioni in più o in meno, rispetto al monte ore preventivamente stimato per adeguarlo alle esigenze del servizio, alle stesse condizioni offerte in sede di gara.

L'affidatario solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi, previdenziali ed in genere tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari, in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dell'affidatario, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

L'affidatario risponde pure per danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare al Comune per il fatto dell'affidatario medesimo e dei suoi dipendenti nell'espletamento del servizio e si obbliga a stipulare allo scopo idonea assicurazione, sollevando il Comune da qualsiasi controversia che al riguardo venisse mossa.

L'appaltatore, in particolare, a pena di decadenza dal contratto, dovrà:

1. iscrivere i propri dipendenti agli enti o istituti previdenziali ed assistenziali, per i quali l'iscrizione è prevista obbligatoriamente dalle norme vigenti;

2. corrispondere il trattamento economico previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, sia a favore di soci che di dipendenti;

Gli operatori dovranno inoltre partecipare, con oneri a carico della Ditta Aggiudicataria, alle riunioni di pianificazione, definizione e verifica degli interventi disposti dal Ufficio Servizi Sociali, ogni qualvolta dovesse ravvisarsi la necessità da parte del Servizio Sociale.

Le ore destinate alla partecipazione alle riunioni di programmazione e verifica con il Servizio Sociale, sono a totale carico della Ditta Aggiudicataria.

La Ditta Aggiudicataria si impegna a sostituire immediatamente il personale, in caso di assenza dello stesso, per qualsiasi motivo, dandone comunicazione al Servizio Sociale del Comune e dando contestualmente copia del curriculum vitae. Il personale in sostituzione dovrà possedere la stessa qualifica del personale assente.

Il Comune di Pula si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale quando questo sia ritenuto inadeguato per gravi inadempienze nell'espletamento del servizio o per gravi scorrettezze di comportamento.

Le sostituzioni del personale potranno essere temporanee o definitive. Le sostituzioni temporanee (ferie, malattia, permessi ecc.) e le sostituzioni definitive (es. dimissioni) dovranno essere effettuate con altro personale di pari qualifica, senza che ciò dia titolo ad ulteriori compensi, dandone tempestiva comunicazione alla stazione appaltante.

La ditta appaltatrice è obbligata a pagare il personale dipendente e/o in convenzione entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione resa.

ART. 6 - REFERENTE TECNICO DELLA DITTA

La Ditta dovrà dotarsi di un referente tecnico per tutte le attività. Il ruolo di referente tecnico dei servizi, garantisce l'organizzazione e la programmazione delle attività complessive e avrà funzioni di raccordo con il Comune. La figura di Referente Tecnico sarà a carico dell'appaltatore per tutta la durata dell'appalto e svolgerà i seguenti compiti:

- cura gli aspetti amministrativi e di rendicontazione del servizio;
- raccoglie la documentazione necessaria da trasmettere all' Ufficio del Servizio Sociale comunale ai fini della regolarità della esecuzione del servizio;

ART. 7 - COORDINAMENTO E SUPERVISIONE

Il Servizio Sociale del Comune ha il compito di svolgere, per conto dell'Amministrazione Comunale e nella persona del Responsabile del Servizio o un suo delegato (coordinatore pedagogista) una azione di supervisione, programmazione, coordinamento e verifica sul buon andamento del servizio, sull'efficienza ed efficacia delle prestazioni erogate, nonché sul rispetto delle norme contenute nel presente Capitolato e nel progetto presentato dalla Ditta.

ART. 8 – MATERIALI E LOCATION

Le seguenti somme verranno rimborsate alla Ditta aggiudicataria dietro presentazione delle relative pezze giustificative e non sono soggette a ribasso per ogni stagione estiva:

1. € 300,00 per acquisto materiali per il servizio di animazione spiaggia day

(€ 300 anno 2019/€300 anno 2020/€ 300 anno 2021).

2. € 2.000,00 costo max per location per stabilimento balneare per i ragazzi disabili

(€ 2000 anno 2019/ € 2000 anno 2020/ € 2000 anno 2021)

Gli acquisti dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Settore.

ART. 9 - CANONE D'APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo massimo stimato per l'appalto di **€ 28.571,43** (euro ventottomilacinquecentosettantuno/43 euro IVA al 5% esclusa).

La stazione appaltante, dopo un'attenta valutazione, ritiene che non ricorrano le condizioni per la predisposizione del DUVRI e che la quantificazione degli oneri per la sicurezza è pari a zero, in considerazione dell'assenza di rischi specifici e per la ridotta significatività dei rischi interferenziali per le attività di coordinamento, gestibili con misure senza impatto economico. L'impresa tuttavia ai sensi dell'articolo 95 comma 10 del Decreto Legislativo numero 50/2016 dovrà tener conto, nella formazione dell'offerta economica, dei costi specifici per la sicurezza sul lavoro connessi all'esercizio dell'attività svolta.

Tali costi sono a carico dell'impresa e compresi nel prezzo offerto.

Con tale corrispettivo l'appaltatore s'intende compensato in toto e non può vantare o pretendere dal Comune, per il medesimo servizio, alcun diritto a nuovi maggiori compensi essendo in tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo. I pagamenti verranno effettuati in rate mensili posticipate, previa verifica delle prestazioni erogate (schede orarie degli operatori, stato di avanzamento del servizio) e dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

L'importo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario per la gestione e l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, del servizio dato in appalto e da svolgersi secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel progetto presentato in sede di gara.

I prezzi resteranno fissi e invariabili per tutta la durata dell'appalto.

La stazione appaltante procederà alla liquidazione di quanto dovuto previa verifica della regolarità del servizio svolto e contestualmente una volta acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante l'inesistenza di irregolarità in relazione agli adempimenti contributivi come previsto dalla normativa vigente in materia.

Le fatture verranno liquidate con apposito provvedimento del Responsabile del Settore entro sessanta giorni.

Per i pagamenti uguali o superiori agli € 10.000,00 l'Amministrazione Comunale prima di effettuare il pagamento provvederà a verificare che la Ditta aggiudicataria non risulti inadempiente nei confronti dell'Equitalia, con le procedure di cui al Decreto 18/01/2008 n. 40 del Ministero del Lavoro e delle Finanze.

ART. 10 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Non sono ammesse offerte parziali, il servizio è indivisibile. Non sono ammesse, altresì, offerte in variante ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

I criteri per la valutazione complessiva dell'offerta sono:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA (PT)	60
PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO	20
OFFERTA ECONOMICA (PI)	20
TOTALE (PTOT)	100

Sarà aggiudicataria della gara l'impresa che avrà ottenuto il Punteggio totale più alto dato dalla sommatoria dei Punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica:

$$PTOT = Pt + Pi$$

dove:

PTOT = Punteggio totale;

Pt = Punteggio attribuito agli elementi per la valutazione tecnica;

Pi = Punteggio economico (prezzo in ribasso offerto)

A. Offerta Tecnica (MAX PUNTI 80)

L'elaborazione progettuale dovrà essere fattibile, sintetica e chiara.

La Commissione di gara dovrà:

- Procedere a esprimere per ciascun elemento specifico di valutazione, un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra i 6 giudizi predeterminati;
- A ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico espresso in termini di frazione, da utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi.

Tali giudizi sintetici e i relativi coefficienti vengono esposti nella sotto elencata tabella.

Ciascun commissario esprimerà il proprio grado di preferenza attribuendo il punteggio secondo la seguente scala di giudizio di seguito riportata:

Giudizio	Coefficiente
Completamente inadeguato e non valutabile	0/5 = 0
Molto inadeguato	1/5 = 0,2
Insufficiente	2/5 = 0,4
Sufficiente	3/5 = 0,6

Buono	4/5 = 0,8
Ottimo	5/5 = 1

Più esattamente, i punti che verranno attribuiti in ragione di ciascun indicatore risulteranno quale il prodotto tra il coefficiente assegnato dalla Commissione (da 0/5 a 5/5), come da tabella su riportata, e il massimo punteggio attribuibile per ciascun indicatore di valutazione sotto indicati.

Es. giudizio Commissione, dato da 3 valutazioni soggettive (es. 2/5+2/5+3/5) = 7/5 finale che darà poi luogo alle seguenti ulteriori operazioni: $7:5= 1,400$ diviso il numero dei componenti la commissione (per es. 3) = 0.466 coefficiente da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile a ciascun indicatore (Es. punti max 6 per indicatore darà luogo all'assegnazione di punti 2,796 [0,466x6] su 6).

Il progetto sarà valutato esclusivamente sulla base del contenuto dei punti sotto indicati, ciascuno dei quali fa riferimento ai criteri di valutazione sotto riportati:

Il punteggio minimo che l'offerta tecnica dovrà raggiungere è almeno di **30 punti**.

La valutazione sarà basata sui seguenti elementi:

Progetto tecnico	<u>Massimo 60 Punti</u>	a) Programma dettagliato delle attività ludiche proposte al mare ed attività varie di socializzazione, azioni e strategie per il coinvolgimento dei ragazzi. Il programma deve essere dettagliato per ogni stagione estiva con proposte diversificate (2019/2020/2021)	<u>Max 50</u>
		b) modalità di rilevazione del grado di soddisfazione del servizio: somministrazione questionari ai ragazzi e ai loro familiari	<u>Max 10</u>
Proposte migliorative Innovatività, proposte e attività migliorative rispetto a quanto stabilito nel capitolato: le proposte devono essere coerenti con gli obiettivi delineati e concorrono a migliorare il servizio oggetto dell'appalto (Le proposte devono essere concrete e realizzabili. Sono a totale carico della Ditta)	<u>Massimo 20 Punti</u>	a) Descrizione e Attivazione di interventi migliorativi e/o interventi innovativi rispetto a quelli previsti nel capitolato, inerenti il servizio di animazione estiva, socializzazione.	<u>Max 20</u>

Per ciascun aspetto non sviluppato analiticamente punti 0 (zero).

B. Offerta Economica (MAX PUNTI 20)

Per l'attribuzione del Punteggio per l'OFFERTA ECONOMICA (Pi) prodotta da ciascun concorrente, l'elemento di valutazione di natura quantitativa con peso/punteggio totale = 20 è il ribasso di prezzo offerto rispetto all'importo posto a base d'asta.

Sarà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il prezzo più basso, il suddetto prezzo costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte. Pertanto, nel caso in cui pervenga all'Amministrazione un numero di offerte valide pari o superiore a 2 (due), la Commissione attribuirà a ciascuna offerta economica un punteggio proporzionale a tutte le offerte, calcolandolo mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P_i = P_{\max} * (\text{Val min} / \text{Val } i)$$

Dove:

Pi = Punteggio economico

Pmax = Punteggio massimo

Val min = Offerta più bassa

Val i = Offerta fornitore X

L'affidamento del servizio sarà effettuato a favore del concorrente la cui offerta risulti più vantaggiosa secondo il combinato disposto dai punteggi ottenuti sotto il profilo della qualità del servizio e dell'offerta economica. A parità di punteggio l'appalto sarà aggiudicato all'offerente che avrà ottenuto il punteggio più alto nella proposta progettuale. I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto maggiormente prossimo. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. Non saranno ammesse offerte in aumento. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 11 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio, nonché sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e, libera sin d'ora l'Amministrazione Comunale, da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno che potesse derivare dall'espletamento del servizio in appalto.

Trattandosi di un Servizio di pubblico interesse, la Ditta aggiudicataria assicura e garantisce l'erogazione delle prestazioni, di cui al presente Capitolato sempre e in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista da eventuali accordi, in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, oltre le norme del presente Capitolato, le norme in vigore o emanate in corso d'opera e che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni) e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio di cui trattasi.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel rispetto dei diritti individuali. A tal fine la Ditta aggiudicataria si impegna a presentare

prima dell'inizio del servizio una dichiarazione del legale rappresentante attestante la regolarità in riferimento alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di cui all'art. 17 L. n. 68 del 12.03.1999.

La Ditta aggiudicataria si impegna a comunicare entro 10 giorni dall'inizio del servizio, il nominativo del Responsabile ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, e del personale della ditta che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che, l'attività di trattamento dei dati, avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dalle Amministrazioni Comunali.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire a tutto il personale tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento degli interventi.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l'indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all'aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente "dedicato" del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla Stazione Appaltante secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187.

Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti, può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall'utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall'accensione.

Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 13 - ONERI A CARICO DEL COMUNE, CORRISPETTIVI, REVISIONE PREZZI, FATTURAZIONE

Il compenso per la gestione del servizio è comprensivo di ogni onere dovuto per l'espletamento di tutte le attività e le prestazioni poste a carico della Ditta dal presente capitolato e di tutte le attività aggiuntive che la ditta proporrà in sede di offerta e sarà quindi tenuta a svolgere qualora risulti aggiudicataria.

Il pagamento del corrispettivo è determinato sul costo orario per ciascun professionista presentato all'atto dell'offerta presentata dalla ditta o ai rimborsi previsti specificatamente nel Capitolato.

Il Comune liquiderà le ore mensili effettivamente rese e documentate con apposita scheda oraria per ogni operatore, siglate dal coordinatore pedagogista del Comune. Le schede orarie dovranno essere trasmesse al Comune con allegate le schede presenze dei bambini, entro il 5° giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Resta fermo che le ore svolte in più e non autorizzate saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Sull'importo della prestazione viene effettuata una trattenuta dello 0,50% secondo quanto previsto dall'art.4 comma 3 del DPR 207/2010.

L'importo della fattura, al netto dello 0,50%, verrà definito dal direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP, mediante l'emissione del certificato di pagamento.

La fattura potrà essere emessa solo successivamente ai passaggi amministrativi sopra riportati.

La ritenuta dello 0,50% verrà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della stazione appaltante.

Le liquidazioni avverranno a mezzo mandato, con bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, entro il 30° giorno successivo alla data di presentazione di regolare fattura subordinatamente alla verifica d'ufficio della regolarità contributiva dell'appaltatore (DURC in corso di validità). In caso di irregolarità contributiva il pagamento rimarrà sospeso fino a regolarizzazione del D.U.R.C., salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207.

Le fatture dovranno essere trasmesse on-line, riportare gli estremi della determinazione di affidamento dell'appalto e il numero dell'impegno di spesa e il CIG.

Il Comune, in relazione alla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell'appalto, ha facoltà di sospendere i pagamenti all'impresa aggiudicataria qualora siano state contestate inadempienze sino a quando lo stesso non si adegui agli obblighi assunti, fermo restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente Capitolato e dal contratto.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la Ditta Appaltatrice dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente Capitolato.

All'atto del pagamento l'appaltatore si intenderà compensato di qualsiasi sua prestazione, suo avere o pretendere dal Comune per il servizio medesimo, senza aver diritto a nuovi maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatto del Comune con il corrispettivo mensile.

Il compenso pattuito rimane fisso e inalterabile per tutta la durata dell'appalto.

Art. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E VERIFICHE DI CONFORMITA'

L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 299 e ss del DPR 207/2010. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Le verifiche di conformità, previste dal DPR n°207/2010, svolte ordinariamente per conto dell'Amministrazione dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore per l'esecuzione, si svolgeranno con cadenza non superiore al trimestre insieme al Responsabile dell'appalto e al Referente operativo del servizio.

Saranno oggetto di verifica tutti gli aspetti gestionali, organizzativi inerenti la modalità di esecuzione del servizio, nonché gli aspetti relativi al personale (quali ad es. livelli retributivi, ecc...).

ART. 15 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Cauzione Provvisoria. Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e, pertanto, ammonta ad **€ 571,43** (euro cinquecentosettantuno/43).

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% ai sensi all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, e alla vigente normativa nazionale, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000;
Per fruire di tale beneficio l'operatore economico dovrà allegare la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità (copia conforme all'originale della certificazione o dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal rappresentante legale attestante il possesso del beneficio).
Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.
- nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese **(non cumulabile con quella di cui al primo punto)**;

Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima di almeno 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Cauzione Definitiva. Ai fini della stipula del contratto, una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, l'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La cauzione definitiva:

- deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- deve avere scadenza non anteriore a quella dell'intera durata del contratto;
- deve prevedere una espressa disposizione in forza della quale la cauzione stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo in capo all'aggiudicatario del pagamento di premi o commissioni suppletive, anche oltre il termine di scadenza riportato nella cauzione, fino al momento in cui lo stesso aggiudicatario obbligato consegna una dichiarazione liberatoria a svincolo della cauzione;
- deve prevedere la giurisdizione esclusiva del Foro di Cagliari per qualsiasi controversia possa insorgere tra le parti;

- deve essere tempestivamente reintegrata qualora, durante l'esecuzione del servizio, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata.

La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi. In caso di ritardo saranno dovuti interessi moratori calcolati sulla base del D. Lgs. n. 231/2002.

ART. 16 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Servizio Sociale Comunale sovrintenderà alla programmazione delle attività e all'organizzazione delle stesse e verificherà, contestualmente, l'andamento del servizio.

L'affidataria si obbliga a garantire l'effettivo adempimento delle prestazioni secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Servizio Sociale e ad accettare le eventuali variazioni che possono intervenire e che verranno comunicate entro tre giorni dal loro verificarsi.

L'aggiudicataria può senz'altro avanzare per iscritto proposte di eventuali modifiche o integrazioni relative alle metodologie o modalità di intervento e quant'altro ritenuto utile per l'esecuzione di un servizio sempre migliore. Le proposte di cui sopra verranno valutate dall'Amministrazione Comunale ed eventualmente attuate.

L'Amministrazione Comunale vigilerà sull'andamento del servizio, anche nella sede di lavoro. Attraverso l'ufficio servizio sociale o anche con interventi diretti di appurarne il corretto svolgimento.

Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, esse saranno sottoposte a verifiche periodiche secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 9 ed art. 25, comma 2 del D.P.G.R. 12/89 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 17 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio contemplato nel presente Capitolato, non può essere sospeso, abbandonato o non eseguito per nessun motivo. In caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione, anche parziale di tale servizio, il Responsabile del Settore Servizio Sociale e alla Persona procederà, previa diffida a mezzo pec, alla richiesta di immediata riattivazione fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, fatta salva l'applicazione delle penali contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo degli estremi di reato previsto dall'art. 340 C.P. il Responsabile del Settore Servizio Sociale e alla Persona segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 18 - ASSICURAZIONE INFORTUNI E DANNI

L'aggiudicataria si impegna a disporre di adeguata copertura assicurativa per i danni che possono derivare ai beni, agli utenti disabili partecipanti alle iniziative, agli operatori o che questi possono arrecare a persone o alle cose durante l'espletamento del servizio, esonerando le Amministrazioni Comunali coinvolte da ogni responsabilità al riguardo.

Prima della stipulazione del contratto dovrà essere consegnata al Comune di Pula – Responsabile del Settore Servizio Sociale e alla Persona – copia della polizza di responsabilità civile stipulata dall'aggiudicataria per massimali idonei all'oggetto dell'appalto. In ogni caso per ottenere il rimborso

delle spese e la rifusione dei danni che dovesse a qualsiasi titolo sopportare, il Responsabile del Settore Servizio Sociale e alla Persona potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'aggiudicataria o sul deposito cauzionale che dovrà, in ogni caso, essere immediatamente reintegrato. L'appaltatore risponderà direttamente e sarà civilmente e penalmente responsabile, dei danni arrecati alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi da parte di società assicuratrici presso le quali l'appaltatore abbia eventualmente contratto apposita polizza.

ART. 19- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile del settore- Rosalba Ortu

ART. 20 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" si provvede all'informativa facendo presente che i dati personali forniti dalle Ditte concorrenti saranno raccolti e conservati presso gli uffici del Settore Servizi Sociali e alla Persona del Comune di Pula sotto la responsabilità del Responsabile Unico del Procedimento.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente gara, pena l'esclusione. Con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi a esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al citato Decreto Legislativo 196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui al Tit. II (artt. 7, 8, 9, 10) del menzionato Decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

ART. 21 - RISERVATEZZA

Tutti i documenti e i dati che sono prodotti dall'aggiudicataria nell'ambito delle attività di appalto sono di proprietà del Comune di Pula. L'aggiudicataria deve mantenere riservata e non divulgare a terzi estranei, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare qualsivoglia attività contemplata nello stesso, che non sia resa nota direttamente dal Comune ovvero la cui divulgazione non sia precedentemente autorizzata dagli stessi.

L'aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, si impegna altresì a non utilizzare a fini propri o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicataria tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "titolare" ai sensi della legge 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016) , assicurandone il rispetto di tutte le prescrizioni con gli obblighi civili e penali conseguenti.

ART. 22 - CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria è obbligata, entro 10 giorni dalla lettera di comunicazione di aggiudicazione definitiva, a stipulare il contratto che avrà luogo, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000,00 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

La stipula del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento dell'appalto.

Qualsiasi spesa relativa alla stipula del contratto o conseguente a questa, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'appaltatore, il quale assume a suo completo ed esclusivo onere tutte le imposte e tasse inerenti l'appalto di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Allorquando la Ditta aggiudicataria non stipuli e/o non affronti le spese inerenti e conseguenti il contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione che, fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Conseguentemente il rapporto obbligatorio sarà scisso con semplice comunicazione scritta del Comune che, avvalendosi della cauzione provvisoria prestata, le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro concorrente che segue nella graduatoria del pubblico incanto, tenendola comunque indenne dalle eventuali prestazioni nel contempo effettuate.

ART. 23 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI

Il prezzo derivante dall'offerta in sede di gara è da intendersi impegnativo e invariabile indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza impreveduta e imprevedibile, con conseguente rinuncia a qualsiasi revisione dello stesso.

ART. 24 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

All'atto della stipula del contratto di affidamento e per tutti gli effetti del contratto stesso, l'appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio legale nel Comune di Pula, presso la sede dell'Amministrazione.

ART. 25 - VARIANTI

La stazione appaltante può introdurre modifiche al contratto secondo le disposizioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

"1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti

di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

[...]

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

ART 26 - PENALI

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi assunti, l'aggiudicataria, oltre all'obbligo di ovviare entro il termine stabilito dal Comune all'infrazione a esso contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune e/o dagli utenti a causa dell'inadempimento e fatte salve le eventuali conseguenze penali, è tenuta al pagamento di una penalità di importo variabile a seconda della tipologia dell'inadempimento e/o del ritardo nell'adempimento. Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di penali previste per inadempimenti e/o ritardi nell'esecuzione del servizio.

Il Comune di Pula – Responsabile del Settore Servizio Sociale e alla Persona si riserva in ogni caso la facoltà di applicare penali per i casi non contemplati nel seguente elenco, entro la somma massima di Euro 500,00, procedendo a specifica valutazione delle singole situazioni rilevate:

- progetti di intervento elaborati in modo non congruente con il progetto presentato in sede di gara:
€ 500,00;

- utilizzo di personale con qualifiche professionali non corrispondenti a quanto previsto dal presente capitolato: €. 1000,00;
- ingiustificato ritardo nella presentazione del progetto di intervento: €. 500,00;
- ripetuta e ingiustificata sostituzione (più di due operatori nel corso dell'anno): €.350,00;
- interruzioni del servizio non concordate con il Comune: €. 2000,00;
- mancato rispetto delle modalità previste dal capitolato: €. 500,00;
- mancata comunicazione relativa a eventi straordinari accaduti nel corso dell'esecuzione del servizio: €. 300,00;
- omessa o tardiva comunicazione del personale impiegato per lo svolgimento del servizio: €.300,00;
- mancato rispetto della procedura relativa alla presentazione della rendicontazione degli interventi e della documentazione del servizio: €. 250,00;
- mancata comunicazione dell'avvenuta variazione della sede referente: € 150,00;
- mancato rispetto delle modalità e degli obblighi relativi alla comunicazione esterna: € 200,00;
- mancato utilizzo da parte del personale del tesserino di riconoscimento: € 50,00.

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, da effettuarsi a cura del Comune di Pula – Responsabile del Settore Servizio Sociale e alla Persona entro 10 (dieci) giorni dall'accertamento dell'inadempimento. L'aggiudicataria ha facoltà di presentare, anche a mezzo fax, le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata. Le suddette controdeduzioni saranno valutate dal Responsabile del Settore Servizio Sociale.

Il Comune di Pula – Responsabile del Settore Servizio Sociale e alla Persona procede all'applicazione delle penali, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale.

Verificandosi deficienze od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'aggiudicataria regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, Il Comune di Pula – Responsabile del Settore Servizio Sociale e alla Persona avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore per fare eseguire d'ufficio, a spese dell'aggiudicataria, quanto necessario per il regolare adempimento del servizio, fatta salva l'applicazione delle penali contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito dal Comune.

ART. 27 - RECESSO

Resta salva la facoltà del Comune di Pula – Responsabile del Settore Servizio Sociale e alla Persona di recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione del servizio, salvo il pagamento a favore dell'aggiudicataria delle spese sostenute, delle prestazioni eventualmente eseguite e di un corrispettivo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale annuo a titolo di mancato guadagno e di risarcimento del danno.

Il Comune ha diritto di recedere dal Contratto con un preavviso di 30 giorni da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con lettera raccomandata A/R nei seguenti casi:

- Grave dissesto economico e finanziario della Ditta aggiudicataria;

- Perdita dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara pubblica attraverso la quale la Ditta si è aggiudicato il Contratto, nonché dei requisiti richiesti per la stipula del Contratto medesimo;
- Condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, taluno dei componenti l'organo di amministrazione, o l'amministratore delegato, o il direttore generale o il responsabile tecnico della Ditta aggiudicataria;
- Ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia instaurato con il Contratto fra l'Ente appaltante e la Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria dovrà, comunque proseguire il Servizio la cui interruzione o sospensione possono provocare danno al Servizio stesso.

In caso di recesso dell'Amministrazione Comunale, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 codice civile.

ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo ogni rivalsa per danni e l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 27, nei seguenti casi:

- a) Recidiva specifica per gli inadempimenti di cui al capitolato, contratto e agli atti di gara;
- b) Qualora l'impresa per sua grave negligenza dia motivo di non avvio o interruzione del servizio;
- c) Qualora le penali computate a norma dell'art. 29 superino il 10% dell'importo contrattuale;
- d) Cessione del contratto;
- e) Grave violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero grave inosservanza delle disposizioni in materia di assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e similari.

La risoluzione del contratto è notificata dall'Ente appaltante, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 29 - ESECUZIONE IN DANNO

Considerata la particolare natura delle prestazioni, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'aggiudicataria con addebito dell'intero costo sopportato e dell'eventuale danno e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto dai precedenti articoli del Capitolato.

ART. 30 - FALLIMENTO E SUCCESSIONE

Il fallimento dell'aggiudicataria comporta lo scioglimento del contratto, ovvero del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, salva la speciale disciplina prevista dall'art. 94 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 che si intende qui integralmente richiamata.

ART. 31 - COSTITUZIONE IN MORA

Tutti i termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune di costituzione in mora dell'aggiudicataria.

ART. 32 - FORO COMPETENTE

Eventuali controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato o del conseguente contratto, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Cagliari.

ART. 33 - SPESE IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, quali quelle di quietanza, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione e di carta bollata, ivi compresa l'imposta di registrazione saranno a carico dell'organizzazione aggiudicataria. Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

**Il Responsabile del Servizio
e Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Rosalba Ortu**